



Contratto nr. **602** di
repertorio
del **24.03.2025**

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEL VITTO (CATERING COMPLETO) PRESSO LA
CASERMA "M.A.V.M. FIN. L. PARTIPILO" SEDE DEL COMANDO
PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BARI (DURATA:
MESI 32) – CIG. B2C627389C. -----**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 24 (ventiquattro) del mese di
marzo in Bari, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Puglia della Guardia di Finanza (Codice fiscale 80018990723) sito in
via G. Murat nr. 59, avanti a me Ten. Col. Stefano Colapietro, designato
con Atto Dispositivo nr. 1 del 29.01.2025, Ufficiale Rogante del Reparto
T.L.A. Puglia della Guardia di Finanza di Bari, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di
Finanza, viene sottoscritto il presente contratto con firma digitale. Le
parti contraenti sono: -----

1. Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia Guardia di
Finanza di Bari (codice fiscale 80018990723), di seguito
denominato "Amministrazione" o "Stazione Appaltante",
rappresentato dal Magg. Giuseppe Calì, nato a Lecce il 21.09.1977

- C.F. CLAGPP77P21E506Y - il quale interviene nel presente atto in nome del Reparto suddetto in qualità di Capo Gestione Amministrativa, autorizzato ai sensi dell'art. 10 della Determinazione nr. 9000/2006 del Comando Generale del Corpo, alla firma del presente contratto. -----

2. La Società "LADISA S.R.L." (P.I. 05282230720), nel prosieguo denominata "Società" o "Operatore Economico", con sede legale in Bari, via Guglielmo Lindemann 5/3 – 5/4, rappresentata dal Dott. Antonio Buccoliero, nato a Sava (TA) il 10.02.1962 e residente a Lecce in via Achille Castiglioni, nr. 24 - C.F.: BCCNTN62B10I467C - nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante. -----

Il sottoscritto Ufficiale Rogante, prima della firma del presente atto, ha preso visione di tutti i documenti della procedura di gara agli atti della Stazione Appaltante. -----

Il presente atto pubblico è redatto secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). -----

I suddetti componenti, aventi piena legittimazione alla stipula del contratto e della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSA

- Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nell'Offerta

presentata dall'Operatore Economico in sede di gara e negli atti allegati al Disciplinare o all'Offerta e/o da essi richiamati, con prevalenza, in caso di contrasto, del documento contenente l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante; -----

- Con la Determina a contrarre n. 388061/2024 del 24.07.2024, il Comandante del Reparto T.L.A. Puglia Guardia di Finanza ha disposto, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'autorizzazione a contrarre in forma pubblico-amministrativa, tramite procedura ristretta sopra soglia comunitaria, mediante sistema informatico di acquisizione in modalità SDAPA (*Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*) di Consip S.p.A., per l'affidamento del servizio di preparazione e distribuzione del vitto (catering completo) presso la caserma "M.A.V.M. Fin. L. Partipilo", sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari – triennio 2025/2027. -----

- Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla procedura di gara (n. 4583883), sono stati pubblicati, oltre che sul portale *acquistinretepa.it* nell'apposita sezione, sul profilo di committenza del Corpo, corrispondente all'indirizzo *www.gdf.it*. -----

- Nelle date 25 e 30 settembre 2024, 3-7-16-18 e 29 ottobre 2024, 14 novembre 2024 si sono svolte, con l'ausilio del sistema informatico di negoziazione in modalità SDA su piattaforma Consip S.p.A., le sedute della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle intere offerte, come risulta nei relativi verbali ai

quali si fa rinvio; -----

- Con Determinazione numero 32806 del 21.01.2025 a firma del Comandante del Reparto T.L.A. Puglia, all'esito della proposta di aggiudicazione della suddetta Commissione e della verifica della sussistenza dei requisiti, la gara è stata aggiudicata a favore della "LADISA S.R.L." (P.I.: 05282230720); la predetta impresa ha ottenuto un punteggio pari a 100 (punti 70 per l'offerta tecnica, punti 30 per l'offerta economica) e ha offerto - calcolato il ribasso percentuale complessivo - il prezzo a pasto di €. 5,32 al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), per l'importo totale lordo a pasto di €. 5,53. -----

- Questo Ente ha inviato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), tramite la relativa piattaforma, la prevista Richiesta di Informazioni Antimafia concernente l'Operatore economico aggiudicatario (prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0150760_20241119). La Richiesta, alla data odierna, non è ancora stata evasa. È fatta salva, pertanto, la facoltà in autotutela dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara, procedendo alla risoluzione del presente contratto, in caso di esito positivo della predetta Informazione Antimafia, ai sensi dell'art. 92 del Decreto Legislativo 159/2011. Ad ogni modo, questa Stazione Appaltante ha riscontrato, tramite il sito internet della Prefettura di Bari, la presenza della richiesta di permanenza, da parte di Ladisa S.r.l., nella "White-list" della medesima Prefettura per la categoria

“ristorazione”. -----

• In data 21/02/2025 è stato notificato a questo Ente il ricorso presentato al T.A.R. Puglia dalla Società Gestione Servizi Integrati S.r.l, seconda classificata nella procedura di gara, per l’annullamento, previa sospensione dei provvedimenti ivi impugnati e per l’inibizione alla stipula del contratto con Ladisa S.r.l.; in data 15/03/2025, è stata pubblicata la **sentenza in forma semplificata** del prefato T.A.R. (Seconda Sezione) nr. 353/2025 con il quale il ricorso è stato rigettato, con pagamento delle spese a carico della Società soccombente.

• Il presente contratto, comprensivo dei relativi allegati, ai sensi della Determinazione nr. 1 del 13/02/2013 dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C., viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato. -----

• L’impresa, con la sottoscrizione digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e negli allegati in esso richiamati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al presente Contratto e relativi allegati. -----

• La Società, in particolare, dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto di quanto risulta: -----

➤ dal presente contratto; -----

➤ dal Capitolato d’Oneri (capitolato tecnico) relativo all'appalto del

servizio di preparazione e distribuzione del vitto in forma di

“catering completo”; -----

➤ dalle Condizioni Tecniche relative al servizio di mensa obbligatoria

di servizio, a ridotto impatto ambientale - D.M. 10 marzo 2020 del

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare -

nella modalità di “catering completo” presso la caserma sede del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari; -----

➤ dall’Annesso 1 alle "Condizioni Tecniche" per il servizio di

preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e

pulizia locali di pertinenza, riguardante la composizione dei

principali piatti e grammatura media dei relativi ingredienti; -----

➤ dall’Annesso 2 alle "Condizioni Tecniche" per la manutenzione

periodica degli erogatori d’acqua installati nella sala mensa; -----

➤ dal D.U.V.R.I. -----

• I predetti atti definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto

delle prestazioni e consentono di acquisire tutti gli elementi per la

corretta esecuzione dell’appalto. Essi, inoltre, formano, parte

integrante del presente atto senza che siano ad esso allegati, ai

sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con

RD 827/1924. -----

• L’Operatore economico è consapevole che il contratto, sottoposto a

condizione risolutiva ex comma 8 dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023,

impegnerà l’Amministrazione solo dopo la sua approvazione da parte

del Comandante dell’Ente a norma delle vigenti disposizioni di legge

ex art. 9 del D.M. 292 del 14/12/2005. -----

- L'Operatore economico è altresì consapevole che il contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 20/1994, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, in quanto il valore dello stesso è superiore ad un decimo della soglia stabilita dalla normativa comunitaria per gli appalti d'opera (€ 5.538.000,00). -----

In considerazione di quanto sopra esposto, le parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1: NORME REGOLATRICI.

Oltre ai documenti indicati in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto anche l'intera offerta (economica e tecnica) prodotta dalla Società in sede di gara. -----

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previste: -----

a) dal presente contratto; -----

b) dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato; -----

c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D. Lgs 36 del 31.03.2023 e successive mm.ii.; -----

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni dei documenti soprarichiamati; -----

e) dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della

Guardia di Finanza, emanato con D.M. n. 181 in data 24.10.2014; ----

f) negli atti richiamati in premessa anche se non allegati al presente
atto. -----

ART. 2: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, così come in premessa indicato, affida alla "Ladisa S.r.l." di Bari, che accetta senza riserva alcuna, la gestione del servizio cucina e mensa, mediante catering completo, presso la caserma "M.A.V.M. Fin. L. Partipilo" sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, Viale Vittorio Veneto, nr. 36. Il servizio consiste nella preparazione e somministrazione dei pasti e di altri generi alimentari, da prepararsi giornalmente nel centro di cottura fornito dall'Amministrazione ed avente sede nella caserma sede del Comando Provinciale di Bari, come da programma quindicinale, con il rispetto delle nuove specifiche tecniche (CAM) adottate a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020). -----

Saranno ad esclusivo carico della Società le prescrizioni opportunamente dettagliate al punto 14 (Condizioni della fornitura) del Capitolato d'Oneri (Ufficio Logistico della Stazione Appaltante), nonché quanto riportato all'interno delle Condizioni Tecniche. -----

I rapporti operativi tra la Società e l'Amministrazione saranno regolati tramite il "Rappresentante dell'Amministrazione per la M.O.S.", che sarà opportunamente designato dal Comando Provinciale di Bari. La Società dovrà, quindi, indicare un proprio qualificato rappresentante, quale referente per il rappresentante dell'Amministrazione, per la soluzione di

eventuali problematiche ed al fine di assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. -----

La sospensione momentanea del servizio per motivi contingenti può essere decisa unilateralmente dall'Amministrazione, senza per questo dover nulla alla società a titolo di risarcimento danni. Alla società è concesso di sospendere momentaneamente il servizio solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore, che peraltro dovranno essere adeguatamente documentate, ivi compreso lo sciopero del personale dipendente. In tal caso la Società dovrà assicurare la distribuzione dei pasti con soluzioni alternative quali: -----

- l'utilizzo del centro di cottura di cui la società è in possesso, sito in Bari, via Guglielmo Lindemann, nr. 5/3 - 5/4, compreso entro 50 km dalla caserma in argomento, veicolando i pasti con mezzi propri adeguatamente attrezzati in appositi contenitori isotermici conformi alle norme ISO 9001 (art. 43 DPR 327/80); -----
- il ricorso a piatti freddi, cestini, etc. da approntare per la circostanza (adeguatamente cautelati e confezionati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie). -----

L'Amministrazione committente, ai fini dell'esclusione di responsabilità solidale ex art. 5 lett. g) della Legge n.1369/1960, si riserva la facoltà di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'avvenuto affidamento dell'appalto con indicazione dei suoi dati essenziali. L'Amministrazione rimane pertanto estranea ai rapporti economici tra la Società ed i suoi dipendenti e/o fornitori. Conseguentemente la Società solleva l'Amministrazione da ogni e

qualsiasi richiesta di questi ultimi connessa al servizio appaltato. -----

Le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla Società dovranno essere intestate ed indirizzate alla Società stessa. ----

ART. 3: DURATA

Il presente contratto, sottoposto - come indicato nelle premesse – al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi della legge 20/1994, ha la durata di 32 mesi. **Nelle more** del suddetto controllo preventivo, previa la prevista approvazione del contratto da parte del Comandante dell'Ente, la Società Ladisa S.r.l. è tenuta all'esecuzione anticipata del contratto a decorrere dal **01.04.2025**, con scadenza al **30.11.2027**.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva la possibilità di prorogare la scadenza contrattuale, alle stesse condizioni e prezzi pattuiti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico al quale affidare il servizio. -----

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel periodo di validità del presente contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative di richiedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, un aumento, fino alla concorrenza del quinto, del valore della fornitura del servizio alle stesse condizioni previste nel presente contratto. -----

ART. 4: BENI STRUMENTALI

L'Amministrazione mette a disposizione della Società i locali della cucina, della mensa e delle sue pertinenze, nonché gli arredi, gli

impianti, le attrezzature ed i materiali necessari all'espletamento del servizio appaltato a titolo precario nel senso che, qualora non fosse disponibile, tale materiale sarà fornito dalla Società. Quest'ultima, accertata la funzionalità degli impianti, si impegna ad utilizzare i suddetti beni e se ne assume l'onere della conservazione in buono stato d'uso oltre alla normale usura. -----

All'uopo sarà redatto un verbale in contraddittorio, sottoscritto dalle parti, con l'indicazione dello stato dei locali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione, che sarà tenuto agli atti d'ufficio dell'Ente. Tale verbale costituisce l'unico documento che fa fede tra le parti circa lo stato d'uso dei beni presi in consegna dalla Società. -----

La Società inoltre, nel prendere atto che il prezzo offerto in sede di gara ricomprende tutti gli oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nonché della formulazione di rischi da interferenza in seno al redatto D.U.V.R.I., è tenuta a: -----

- utilizzare gli impianti secondo le norme d'uso di ogni macchina ed in conformità alle prescrizioni antinfortunistiche; -----
- sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità in presenza di eventuali infortuni che dovessero interessare il personale impiegato a causa di utilizzo degli stessi in modo imprudente, nonché a mantenerli in buone condizioni di efficienza ed igiene; -----
- segnalare all'Amministrazione quegli attrezzi divenuti inefficienti per normale usura e da reintegrare a cura e spese dell'Amministrazione stessa; -----
- non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali

e/o agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione; -----

- rispondere di eventuali ammanchi e/o deterioramenti dovuti ad incuria e a cattivo uso. -----

Le eventuali modifiche e/o migliorie apportate ai locali ed agli impianti si intendono acquisite dall'Amministrazione, senza alcun onere finanziario a carico della stessa, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne il ripristino nello stato originario. -----

Sono a carico della Società: -----

- le spese relative a riparazioni imputabili a colpa del proprio personale. In tal caso, rilevato il guasto o il danno ed accertate in contraddittorio le responsabilità del personale, la società potrà provvedere alla riparazione o sostituzione a proprie spese ricorrendo a tecnici qualificati ovvero potrà autorizzare la riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo. Nessun addebito sarà accettato in mancanza dell'accertamento in contraddittorio di cui sopra; -----

- tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, impianti, macchinari ed attrezzature prese in consegna. -----

L'Amministrazione fornirà, senza spese per la società, l'acqua, il gas, l'energia elettrica ed il riscaldamento, nonché ogni altra fonte di energia necessaria che la Società è tenuta comunque ad utilizzare con l'osservanza delle buone regole di economia nei consumi. -----

È vietata l'installazione di cucine elettriche dove già esistano efficienti impianti funzionanti a gas. -----

ART. 5: PULIZIE

La Società è obbligata ad eseguire con la massima cura e diligenza, e secondo le norme d'igiene e di convivenza comune, le pulizie dei locali oggetto del servizio in ottemperanza al contenuto delle prescrizioni di cui ai punti 19, 20 e 22 delle Condizioni Tecniche, oltre ad altre indicazioni in esse riportate. -----

Fanno capo all'Amministrazione la pulizia straordinaria e la disinfestazione. La Società è tenuta altresì a provvedere alla eliminazione ed al trasporto dei rifiuti presso gli appositi cassonetti esterni della Nettezza Urbana. -----

ART. 6: PERSONALE

Considerato il numero presunto di presenze medie, la Società si impegna a fornire la propria prestazione impiegando personale nel numero e con la qualifica professionale adeguata a garantire il corretto e rapido funzionamento di tutti i servizi (approvvigionamento – preparazione – confezione – distribuzione – pulizia), con riferimento alle unità e qualifiche indicate al punto 16 del Capitolato d'Oneri. La Società dovrà inoltre assicurare che tutto il personale impiegato, di cui è obbligatorio fornire l'elenco nominativo, completo di generalità e specificazione del relativo settore di utilizzo, sia: -----

- selezionato in base alle esigenze ed al tono dell'ambiente; -----
- regolarmente assunto, assicurato e retribuito secondo le norme in vigore; -----
- in regola, per responsabilità della Società, con gli oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando

l'Amministrazione ad ogni responsabilità in merito; -----

- in possesso del certificato di frequenza ai corsi di formazione

H.A.C.C.P. per alimentaristi; -----

- sottoposto a visite e controlli sanitari periodici; -----

- munito, secondo le prestazioni, di cuffie, berretti, guanti, divise

(dotate del distintivo di riconoscimento rilasciato

dall'Amministrazione) sempre puliti ed in ordine. -----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alla Società la

sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo

insindacabile giudizio, partecipando le motivazioni della richiesta. In tal

caso, la Società provvede alla sostituzione richiesta entro 8 (otto) giorni,

senza che ciò possa costituire maggior onere. -----

Per tutto il personale dovranno essere inoltre fornite garanzie di

moralità (autocertificazione dei carichi penali pendenti da parte del

personale in questione); lo stesso personale sarà autorizzato

preventivamente dall'Amministrazione all'ingresso in caserma per

l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste dal presente contratto;

i nominativi dovranno essere presenti sul libro unico che dovrà essere

consegnato in copia autenticata. Analoga procedura sarà eseguita per

le eventuali sostituzioni dei lavoratori. -----

ART. 7: SICUREZZA SUL LAVORO

La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti

necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo

svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in

particolare del D. Lgs. nr. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali; si impegna, altresì, a rispettare le indicazioni presenti nel D.U.V.R.I. già a disposizione. -----

ART. 8: PASTI

Il personale avente diritto al vitto, per poter effettuare la consumazione del pasto, presenterà un apposito tagliando "figlia" rilasciato dal Comando intestatario della mensa, numerato progressivamente, datato, munito della firma e timbro del responsabile e sottoscritto dal militare beneficiario. Il corrispondente tagliando "madre" rimarrà in possesso del Comando di cui sopra, per ogni eventuale necessario riscontro. -----

I tagliandi "figlia", a fine giornata, dovranno essere custoditi dal Fornitore. -----

Quindi verranno riepilogati numericamente in apposito verbale giornaliero redatto in contraddittorio tra il Rappresentante dell'Amministrazione e il Rappresentante del Fornitore, un esemplare del quale andrà allegato alla fattura da emettere entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento. -----

Per l'eventuale modalità elettronica di rilevazione delle presenze si fa riferimento al contenuto del punto 13 del Capitolato d'Oneri. I pasti verranno approntati per i giorni dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi, e distribuiti negli orari stabiliti e convenuti con il predetto Comando Provinciale di Bari. Il numero dei pasti da confezionare sarà

comunicato entro le ore 09.30 di ogni giorno (per il pranzo) ed entro le ore 14.00 (per la cena) e la Società comunque dovrà sempre essere in grado di affrontare eventuali esigenze non programmabili. -----

Qualora il numero dei pasti effettivamente consumati (da accertare mediante riscontro sul numero di tagliandi "*figlia*" effettivamente consegnati al Fornitore) risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al numero di pasti comunicati preventivamente, l'Amministrazione riconoscerà al Fornitore un importo pari al 60% del prezzo-pasto moltiplicato per il numero dei pasti risultanti dalla differenza tra il numero dei pasti effettivamente serviti ed il numero dei pasti comunicati preventivamente, quest'ultimo diminuito del 10%. La Società s'impegna a seguire scrupolosamente il programma del vitto stabilito nonché ad attenersi a tutte le modifiche che l'Amministrazione riterrà opportuno apportare con adeguato preavviso. -----

Il pasto dovrà essere costituito come indicato nelle "Condizioni tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza", costituente parte integrante del bando di gara. -----

I pasti, preparati in equa misura e nella composizione prevista dal programma (tenendo conto, comunque, dell'indice delle grammature medie previste all'annesso 1 alle Condizioni Tecniche di cui al precedente capoverso), saranno predisposti nei vari scomparti dei banchi self-service per la distribuzione. -----

Per ogni variazione dei generi suddetti sarà necessario il preventivo accordo dell'Amministrazione. -----

La Società s'impegna, altresì, ad assicurare la somministrazione dei pasti presso la medesima struttura, nei confronti di personale militare o civile che non beneficia del pasto a carico dell'Amministrazione, ovvero che pur beneficiando di tale pasto intenda acquistare ulteriore componente dello stesso, al medesimo prezzo contrattuale, con applicazione dell'I.V.A. al 10% (diecipercento); in tal caso il corrispettivo per l'erogazione dei pasti sarà versato alla Società direttamente dai fruitori ed essa provvederà ad emettere contestualmente il documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale). La composizione del pasto è identica a quella fornita ai militari aventi diritto al vitto a carico dell'Amministrazione. -----

Per ogni eventuale richiesta di chiusura straordinaria della mensa (ad esempio, in alcuni giorni del periodo natalizio), la Società dovrà indirizzare detta richiesta al Comando Provinciale Bari il quale - in qualità di Comando interessato dal servizio e gestore, tramite militare appositamente individuato, dello stesso – fornirà direttamente risposta di assenso, diniego oppure assenso con modifica.

ART. 9. CONFEZIONAMENTO DEI PASTI

Nella manipolazione e cottura delle vivande dovranno seguirsi i criteri indicati nel Capitolato d'Oneri relativo all'appalto del servizio di preparazione e distribuzione del vitto in forma di "catering completo". ---

Sarà cura dell'Amministrazione affiggere all'entrata della mensa il programma del vitto ed il menù della giornata, nonché conservare un apposito registro sul quale rilevare giornalmente il numero delle

persone che hanno effettivamente consumato il pasto. -----

ART. 10: CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare - senza alcun preavviso - tutti i controlli che a suo insindacabile giudizio siano ritenuti necessari al buon andamento del servizio appaltato. In particolare potranno essere effettuati controlli sulla qualità, quantità e confezione dei pasti forniti, nonché sull'igiene generale dei locali, sulla pulizia del materiale impiegato e sui requisiti sanitari del personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione delle vivande. L'esito dei controlli cui è innanzi cenno – in presenza di contestazioni – sarà fatto rilevare a mezzo di apposita relazione, che verrà notificata formalmente alla Società, che provvederà immediatamente ad assumere le necessarie iniziative finalizzate a rimuovere le circostanze oggetto di rilievi. L'Amministrazione, inoltre, impedirà l'entrata in cucina, dispensa e suoi annessi a tutte le persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate. -----

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare o di far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati. Dal canto suo la Società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D. Lgs. 193/2007.

ART. 11: PREZZO DELL'APPALTO

Il prezzo aggiudicato a pasto completo, al netto dell'I.V.A., è pari ad

Euro **5,32** (cinque/32), oneri per la sicurezza inclusi, oltre l'I.V.A. al 4% di Euro 0,21 (zero/21), per un costo complessivo di Euro **5,53** (cinque/53). Il valore massimo lordo autorizzato per il presente contratto dal Comando Generale del Corpo, per la somministrazione di un numero stimato di pasti pari a 93.905, è pari ad € **634.797,80** comprensivo di I.V.A. ed oneri per la sicurezza (€ **610.382,50** I.V.A. esclusa). -----

L'adeguamento dei prezzi sarà stabilito secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs 36/2023. -----

ART. 12: MODALITA' DI PAGAMENTO

Sulla base della distinta mensile preparata dalla Società ed approvata dal Comando Provinciale di Bari, sarà predisposta fattura elettronica, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 55/2013, che dovrà essere intestata al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione, Via G. Murat n. 59 – 70123 Bari. I medesimi documenti fiscali riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (ai sensi della legge n. 136/2010) e del codice CIG, in ottemperanza alla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente è il seguente: **Q3V50F**. -----

Dopo gli opportuni controlli e l'attestazione a cura del Comando Provinciale di Bari, sarà corrisposto, a mezzo c/c bancario ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, il pagamento del documento fiscale, dedotte le eventuali penalità e le somme non dovute per omissione del servizio. Su ogni fattura dovrà essere indicata la quantità

dei pasti somministrati nel mese di riferimento e la quota complessiva del costo della sicurezza derivante dai rischi interferenziali. -----

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. regolare attestante il versamento delle ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. L'eventuale non regolarità dell'impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell'impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all'Amministrazione. Il pagamento della fattura è inoltre subordinato alla verifica con esito positivo degli adempimenti previsti per legge (verifica Agenzia della Riscossione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008). -----

ART. 13: CAUZIONE PER ESECUZIONE CONTRATTO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione si avvale della polizza fideiussoria trasmessa dall'Operatore economico - quale cauzione definitiva - nr. **PC8K0S8Z** rilasciata in data 10.02.2025 dalla "Zurich Insurance", per l'importo garantito di **€. 53.889,31**, valida fino al 23.01.2028. Detto documento, firmato digitalmente, sarà custodito presso la sede dell'Amministrazione. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. -----

ART. 14: POLIZZA ASSICURATIVA

La Società ha fornito, inoltre, la seguente idonea polizza assicurativa: n. **440917633** della “**Generali Italia S.p.A.**” - Agenzia Ancona. La predetta polizza assicurativa copre i danni eventualmente procurati dagli operatori impiegati nella gestione del servizio con massimale R.C.T. pari a € 10.000.000,00 e sottolimito “Prestatori di Lavoro” pari ad €. 5.000.000,00 per sinistro. -----

ART. 15: INADEMPIENZE, PENALITÀ

Nel caso la Società si renda inadempiente in relazione anche ad una sola clausola contrattuale, l'Amministrazione diffiderà - a mezzo P.E.C. - la stessa a provvedere al pieno rispetto delle condizioni sottoscritte, con l'indicazione di un termine temporale in relazione alla natura dell'inadempienza. -----

L'Amministrazione, in rapporto all'entità della gravità della stessa inadempienza, avrà facoltà di applicare le penalità previste dal punto 26 del “Capitolato d'onori relativo all'appalto del servizio di preparazione e distribuzione del vitto in forma di catering completo”, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove l'Amministrazione rilevi fatti penalmente rilevanti. -----

Se, al termine fissato, la Società non avrà provveduto in merito (venendo meno l'obbligo del regolare servizio ovvero permanendo le carenze riscontrate sotto il profilo igienico - sanitario) l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio ed eventualmente recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il solo preavviso di gg. 30 a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione inviata con Pec, incamerando, nel contempo, il deposito cauzionale definitivo ed

attuando la procedura di affidamento del servizio in argomento in danno

della Società inadempiente (rivalendosi su quest'ultima per gli eventuali

maggiori oneri sostenuti in virtù del nuovo affidamento).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di escludere l'impresa

inadempiente dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore

ad un anno, effettuando anche la specifica segnalazione all'A.N.A.C.

Nei casi di grave recidiva, l'Operatore economico può anche essere

escluso per un periodo non inferiore a due anni. Se nel corso dello

stesso anno la Società incorra in quattro diffide - ove non sia già risolto

il contratto – pure per negligenze e/o inadempienze che non abbiano

comportato l'applicazione di specifica penalità, alla stessa sarà

applicata una penalità pari al 3% dell'importo mensile contrattuale. -----

Le penali vengono applicate dal Comandante dell'Ente su segnalazione

dell'inadempimento fatta dal Direttore dell'esecuzione del Comando

Provinciale Bari, previa formalizzazione della diffida alla Società a cura

del Capo Gestione Amministrativa dell'Ente. -----

ART. 16: RECESSO E CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il

contratto nei seguenti casi: -----

a) se le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano più

di onorare gli impegni contrattuali; -----

b) nel caso divenga operante l'accordo quadro o Convenzione Consip

che preveda, per analoga fornitura, un prezzo unitario inferiore a

quello di aggiudicazione; -----

c) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. -----

Al riguardo si evidenzia che, alla data odierna, come indicato in premessa, non è ancora pervenuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) l'informazione Antimafia. È fatta salva, quindi, la facoltà in autotutela dell'Amministrazione di procedere, in caso di esito avverso per la Società, alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 92 del Decreto Legislativo 159/2011. -----

Nel caso di interruzione del servizio per i motivi anzidetti, la Società dà atto che alla stessa non sarà riconosciuto alcun indennizzo, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite, e che tale eventualità non potrà costituire oggetto di contenzioso con l'Amministrazione. -----

Il presente atto vincola da subito la Società contraente dalla sua sottoscrizione; non vincola l'Amministrazione se non dopo la sua registrazione ed approvazione, nei modi di Legge, da parte degli Organi di controllo. -----

ART. 17: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto. -----

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo gara (CIG), attribuito
dall'A.N.A.C. -----

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, il conto corrente
dedicato dove accreditare i relativi corrispettivi, come comunicato dalla
Società con Dichiarazione sostitutiva datata 16.09.2024, conservata
agli atti di questo ufficio, ha il seguente IBAN
IT19L010050400000000001501. -----

La persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente, intestato
alla Ladisa S.r.l., è il Dott. Antonio Buccoliero, nato a Sava (TA) il
10.02.1962 – C.F. BCCNTN62B10I467C. -----

La Società si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti,
ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese
generali nonché quelli rientranti nelle spese per immobilizzazioni
tecniche, tramite il conto corrente dedicato. -----

La Stazione Appaltante conferma che il Codice Identificativo Gara (CIG)
è il seguente: **B2C627389C**. -----

ART. 18: CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
contratto, a pena di nullità della cessione stessa. -----

ART. 19: CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile. -----

ART. 20: SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, l'oggetto del servizio di cui al presente contratto, non avendo l'impresa manifestato tale intendimento in sede di offerta. -----

ART. 21: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico della società affidataria per delitti contro la Pubblica Amministrazione relativi ad una delle fasi contrattuali, di sospendere cautelativamente l'affidamento delle prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della commessa. -----

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto ed all'esecuzione in danno della Società appaltatrice. -----

Se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Amministrazione committente una penale pari al 10% del valore della fornitura. -----

Il presente atto sarà efficace solo dopo l'approvazione del Comandante del Reparto T.L.A. Puglia. -----

ART. 22: NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto sono applicabili: -----

- le norme del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le

prestazioni di servizi della Guardia di Finanza, di cui al Decreto

ministeriale 24.10.2014 nr. 181; -----

- il Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza

approvato con D.M. 15.12.2005 nr. 292; -----

- il Decreto Legislativo nr. 36/2023; -----

- il R.D. 18.11.1923, nr. 2440 e relativo Regolamento d'esecuzione; ---

- R.D. 23 maggio 1924, 827 "Regolamento per l'Amministrazione del

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato". -----

ART. 23: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese comunque inerenti gli adempimenti fiscali e tributari del

contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione del presente

contratto, con esclusione dell'IVA, sono a carico della Società. -----

ART. 24: DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la Società elegge domicilio

in Bari, Via Guglielmo Lindemann, nr. 5/3-5/4, ove è convenuto che la

stessa riceva formale notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al

contratto, mediante PEC all'indirizzo: ladisa.ristorazione@legalmail.it.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC, l'Impresa è obbligata a

notificarlo a questo Reparto T.L.A. nel più breve tempo possibile. -----

In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società

tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito

della corrispondenza. -----

L'Amministrazione elegge domicilio in Bari, alla via Murat nr. 59 – PEC:

BA0520000P@PEC.GDF.IT. -----

Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto

dovranno essere effettuate, da ambo le parti, esclusivamente via P.E.C.. -----

ART. 25: CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Il requisito riguardante il possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO9001 deve essere mantenuto dall'Impresa per l'intera durata contrattuale. -----

Qualora per qualsiasi causa l'anzidetto requisito venga meno, l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in danno della Società. -----

ART. 26: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. -----

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, esclusivamente per obblighi di legge. -----

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.L.gs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. -----

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici. -----

ART. 27: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. -----

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. -----

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e consulenti. -----

ART. 28: OBBLIGHI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E AL PATTO DI INTEGRITÀ

L'Operatore economico dichiara l'impegno a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per conto dello stesso, in relazione

all'esecuzione del presente contratto, le prescrizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e nel Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2025-2027 elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Pianificazione Strategica e Controllo. -----

Il Regolamento ed il Piano Triennale, seppure non allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del contratto e legittimerà l'Amministrazione a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni. -----

L'Operatore economico dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per conto dell'Operatore economico stesso, in relazione all'esecuzione del presente contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Patto di Integrità che codesta Società ha sottoscritto in fase di offerta, la cui inosservanza legittimerà l'Amministrazione a valutare l'eventuale adozione di misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione. -----

ART. 29: FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro

competente sia esclusivamente quello di Bari. -----

ART. 30: CLAUSOLA ANTI-CORRUZIONE

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 – introdotto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012) – è fatto obbligo all'impresa di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non attribuire incarichi nei confronti di ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che, indipendentemente dal livello o dal grado rivestito, abbiano già esercitato, per conto dell'Amministrazione poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. -----

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di nr. 29 (ventinove) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata e viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti e da me Ufficiale Rogante nel seguente ordine. -----

1° - Rappresentante dell'Amministrazione – Magg. Giuseppe Calì (C.F.: CLAGPP77P21E506Y); -----

2° - Rappresentante della Società – Dott. Antonio Buccoliero (C.F.: BCCNTN62B10I467C); -----

3° - Ufficiale Rogante – Ten. Col. Stefano Colapietro (C.F.: CLPSFN70T16A662G). -----